



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 dicembre 2015 in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

tra

la Società Almaviva Contact S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU delle unità produttive di Almaviva Contact S.p.A.

premessi che

- In data 18 dicembre 2015 Almaviva Contact S.p.A. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo comunicando la necessità di procedere ad una riduzione del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 s.m.i. per un numero complessivo di 2456 dipendenti su un organico complessivo di 7920 dipendenti (alla data del 29 novembre 2015) di cui 14 dirigenti;
- Nella predetta comunicazione, ricevuta dalle OO.SS. in data 18 dicembre 2015, venivano indicati i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza del personale: i) la progressiva riduzione delle tariffe applicate o, comunque l'incremento dei livelli di servizio forniti a parità di compensi; ii) la contemporanea riduzione dei volumi di attività che ha colpito l'intero settore del CRM dovuta in particolare al fenomeno della delocalizzazione per il quale a tutt'oggi non sono state messe in atto efficaci misure di contrasto; iii) il provvedimento di variazione d'ufficio dell'inquadramento previdenziale dal settore Industria al settore Terziario notificato dall'INPS in data 11 dicembre 2015;
- L'inevitabilità della procedura di licenziamento collettivo veniva individuata, in particolare, nella repentina perdita di efficacia, con effetto retroattivo a decorrere dal 1 dicembre 2015, del beneficio dell'integrazione salariale a seguito del decreto di annullamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015;
- Le OO.SS. hanno immediatamente richiesto l'esame congiunto successivamente alla ricezione della comunicazione di avvio.

L'applicazione del suddetto ammortizzatore sociale riguarderà tutti i dipendenti occupati nei siti produttivi di Almaviva Contact S.p.A., inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale, che hanno carattere strutturale.

Il Contratto di Solidarietà avrà una durata prevedibile di 6 mesi, con decorrenza dal 1 dicembre 2015 e sino al 31 maggio 2016.

Le Parti pattuiscono che la data di decorrenza è individuata in una logica di continuità con il contratto di solidarietà di tipo A e con l'accordo quadro stipulati in data 8 aprile 2015 - di cui qui si recepiscono i contenuti - tenendo conto della necessità di garantire l'applicazione dell'ammortizzatore sociale senza interruzioni derivanti dal repentino cambiamento di inquadramento previdenziale, salvo buon fine del rimborso a favore dell'azienda delle anticipazioni del trattamento di integrazione.

L'elenco nominativo del personale dipendente interessato dall'applicazione del Contratto di Solidarietà (sedi di Milano, Roma, Napoli, Rende, Catania e Palermo) pari complessivamente a 7.899 lavoratori (4940,5 fte), suddiviso per sito produttivo e per tipologia contrattuale, è riportato in allegato e costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Di seguito la ripartizione del personale non dirigente in relazione all'unità produttiva:

Sede	Part time 18h sett.	Part time 20h sett.	Part time 21h sett.	Part time 24h sett.	Part time 25h sett.	Part time 30h sett.	Part time 32h sett.	Part time 36h sett.	Full Time	Totale
Catania	1	826				188			97	1.112
Milano		365			6	100			130	601
Napoli		580			6	118			168	872
Palermo		1.866		1		1.018	1		371	3.257
Rende		294							15	309
Roma		919	1	6	175	396		6	245	1.748
Totale	1	4.850	1	7	187	1.820	1	6	1.026	7.899

La percentuale massima individuale mensile di riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 45% per le sedi di Roma e Palermo ed al 35% per le sedi di Milano, Napoli, Rende e Catania; ciò con riferimento a quanto stabilito dal vigente CCNL TLC e dalla regolamentazione aziendale che fissano il normale orario di lavoro settimanale in 40 ore per il personale a tempo pieno, articolate su cinque giornate lavorative con riposo e libertà (sostitutiva della domenica) a scorrimento.

Le riduzioni orarie di cui sopra si applicano parimenti al personale con orario di lavoro a tempo parziale (part time al 90%, al 75%, al 62,5%, al 60%, al 52,5%, al 50% e al 45%).

La riduzione dell'orario, su base verticale e a livello mensile, verrà attuata attraverso singole giornate ovvero settimane intere di sospensione; a richiesta del singolo, ovvero in caso di pianificazione di intervento formativo mirato di cui ai successivi paragrafi, la riduzione dell'orario di lavoro potrà avvenire su base orizzontale/mista, con orario giornaliero ridotto e con eventuali singole giornate intere di sospensione.

L'Azienda, a livello di sito produttivo, comunicherà mensilmente alla RSU l'articolazione della riduzione d'orario verticale.

L'Azienda darà altresì comunicazione mensile, con un preavviso di 5 giorni, ai singoli lavoratori dell'articolazione della propria riduzione dell'orario di lavoro.

L'Azienda, stante la specificità dell'attività svolta, avrà la possibilità, in vigore del presente Accordo, in relazione a temporanee ed oggettive esigenze di maggior lavoro (dovute a fattori di mercato, esigenze di ordine organizzativo o altro), di modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto previa comunicazione con adeguato anticipo, minimo di 24 ore, al personale interessato - tutto o parte del personale previsto in solidarietà, individuato anche con riferimento alla fascia oraria di appartenenza - e dandone comunicazione alle RSU e agli organi competenti; in tali casi i criteri di coinvolgimento dei lavoratori saranno oggettivi (in caso di revoca parziale sarà privilegiata la volontarietà), ferme restando le esigenze di carattere tecnico e produttivo, garantendo un'equa distribuzione dei richiami in servizio. Il preavviso per il richiamo in servizio potrà continuare ad essere di minimo 48 ore, se almeno un terzo del personale addetto alla commessa sul sito manifesti la propria disponibilità ad un preavviso di 24 ore; a tal fine l'Azienda provvederà a raccogliere le adesioni trimestralmente. In caso di mancato raggiungimento a livello di commessa sul sito della percentuale richiesta, il preavviso per il richiamo in servizio sarà per tutto il personale pari a 24 ore. Ai dipendenti sarà comunque consentito di non aderire alla revoca per non più di due volte a trimestre.

Nei periodi di sospensione potranno essere attivati percorsi di riconversione necessari per la mobilità tra commesse e potranno essere pianificati ulteriori interventi formativi mirati, finalizzati a rafforzare le competenze attuali e prospettive di mestiere. Per tali ulteriori interventi formativi potranno essere utilizzate due giornate di solidarietà al mese con un massimo di 10 giornate complessive per la vigenza del presente accordo. Gli interventi potranno essere di durata inferiore alla giornata, con attuazione della solidarietà in modalità orizzontale - prestazione lavorativa ad orario ridotto e completamento della giornata con formazione in solidarietà - ed in tali casi il rispetto del limite mensile avverrà facendo riferimento alle ore equivalenti.

Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare (disciplinato dal comma 9 dell'art.18 del vigente CCNL di categoria) se non a carattere eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (ad esclusione delle Riduzioni dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

L'Azienda, in considerazione delle pattuizioni del presente contratto di solidarietà, si dichiara disponibile - quale condizione di miglior favore - ad erogare anche in via anticipata mensilmente ai lavoratori interessati sia la quota spettante ai lavoratori in parola, sia la quota di spettanza aziendale del contributo previsto dall'art. 5 comma 5 della legge 236/93, salvo buon fine: le parti si impegnano a sollecitare le istituzioni competenti per il tempestivo recupero delle anticipazioni effettuate.

Le parti concordano che, al fine di salvaguardare il mantenimento dell'occupazione ed agevolare il ripristino graduale del normale orario di lavoro, durante la vigenza del Contratto di Solidarietà, verrà attuato nelle aree interessate il blocco del *turn over*, fatte salve le esigenze tecnico/produttive.

Sono previsti incontri periodici di verifica, con le Organizzazioni Sindacali stipulati la presente intesa, dell'andamento complessivo del piano di riorganizzazione e di gestione degli esuberanti, in funzione dei consuntivati sviluppi commerciali, della effettiva realizzazione del piano di riequilibrio dei volumi tra siti e più in generale degli andamenti economici e produttivi complessivi e di sito.

In linea di continuità si ribadisce l'efficacia delle pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro dell'8 aprile 2015 salvo quanto disposto dalla presente intesa.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, nonché dalle maggioranze delle RSU costituite nelle unità produttive di Almayiva Contact S.p.A. ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nonché dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la UNINDUSTRIA Roma

p. la Almayiva Contact S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. la UGL Telecomunicazioni

p. la RSU

[The following section contains numerous handwritten signatures in black ink, corresponding to the printed names of the signatories listed on the left. The signatures are dense and overlap significantly.]